SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1966

(46ª seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche » **(1794)** (*D'iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri; Gitti ed altri; Pennacchini ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione in sede redigente e rinvio):**

PRESIDENTE . . *Pag.* 509, 516, 521, 522, 524, 525 526, 527, 528
BOLETTIERI . . . 512, 515, 516, 525, 526 527, 528
BONAFINI 515, 517, 519, 523, 526
CARELLI, *relatore* . 511, 512, 522, 523, 526, 527, 528
GRIMALDI 526, 528
MONNI 518, 519, 525, 526, 527, 528
PELIZZO 516, 517, 525, 526, 527, 528
SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . 512, 524, 526, 528
SIBILLE 521, 525, 526, 527
SPEZZANO 513, 525

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Attaguile, Bertola, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cittante, Compagnoni, Conte, Di Rocco, Grimaldi, Masciale, Marullo, Militerni, Murdaca, Rovere, Santarelli, Sibille, Tedeschi, Tiberi e Tortora.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Asaro, Colombi, Medici, Rovella e Valmarana sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Bonafini, Spezzano, Monni, Morino e Pelizzo.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione, in sede redigente, e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri; Gitti ed altri; Pennacchini ed altri: « Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche » (1794) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede

redigente, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mazzoni, Pieraccini, Magno, Pigni, Beragnoli, Ballardini, Busetto, Passoni, Beccastrini, Amendola Pietro, Amadei Leonetto; Gitti, Belotti, Biaggi Nullo, Colleoni, De Zan, Fada, Pedini, Vicentini, Rampa, Scaglia, Salvi, Zugno; Pennacchini, Iozzelli, Agosta, Amatucci, Amodio, Armani, Barberi, Bartole, Berretta, Biagioni, Bima, Bisantis, Bonaiti, Bovetti, Bosisio, Breganze, Buffone, Caiati, Canestrari, Cappugi, Carra, Cassiani, Castellucci, Cavallari, Cavallaro Francesco, Cocco Maria, Corona Giacomo, De Leonardis, Dell'Andro, De Marzi Fernando, De Meo, De Zan, Evangelisti, Fabbri Francesco, Foderaro, Fornale, Fracassi, Franzo, Gagliardi, Ghio, Gioia, Greggi, Guerrieri Filippo, Imperiale, Longoni, Lucchesi, Mattarelli, Mengozzi, Merenda, Migliori, Miotti Carli Amalia, Napolitano Francesco, Negrari, Nucci, Pitzalis, Pucci Ernesto, Quintieri, Racchetti, Radi, Restivo, Ripamonti, Romanato, Ruffini, Sarti, Simonacci, Stella, Tambroni, Tantalo, Togni, Urso, Valiante, Veronesi, Vicentini, Villa e Vincelli: « Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 24 novembre abbiamo approvato l'articolo 1, con alcune modifiche. Oggi passiamo quindi all'esame ed alla votazione degli articoli successivi. Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

L'articolo 12 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. - *Periodi di permesso per la caccia e l'uccellagione.* — La caccia alla selvaggina stanziale protetta è consentita dalla seconda domenica di settembre al 1° gennaio, salvo le seguenti eccezioni:

a) nella zona faunistica delle Alpi la caccia si chiude il 15 dicembre;

b) la caccia alla coturnice è consentita dalla seconda domenica di ottobre;

c) la caccia al cinghiale e ai maschi del cervo e del daino è consentita dal 1° novembre al 31 gennaio dell'anno successivo;

d) la caccia al capriolo maschio si chiude il 1° novembre.

La caccia alle altre specie ed alla selvaggina migratoria è consentita dalla domenica successiva al 15 agosto al 1° gennaio; è consentita sino al 28 febbraio al fringuello, al germano e alla folaga e, fino all'ultima domenica di marzo, al colombaccio, colombella, storno, tordela, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia ed altri palmipedi e trampolieri.

L'uccellagione è consentita dalla prima domenica successiva al 15 agosto al 1° gennaio. Successivamente al 1° gennaio e sino all'ultima domenica di marzo, l'uccellagione è consentita esclusivamente con reti a maglia larga non inferiore a millimetri 30 di lato, al colombaccio, colombella, storno, trampolieri, esclusa la beccaccia.

I Comitati provinciali della caccia, di cui all'articolo 82, possono vietare o limitare l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale protetta, posteriormente all'ultima domenica di novembre.

I Comitati provinciali della caccia possono limitare l'esercizio della caccia anche alla selvaggina non compresa fra le specie protette e a quella migratoria, consentendo solo la caccia da appostamento, anche temporaneo, con proibizione della caccia vagante e dell'uso del cane, sia nel periodo compreso tra la domenica successiva al 15 agosto e la seconda domenica di settembre, sia in quello successivo al 1° gennaio.

Nel periodo compreso fra la domenica successiva al 15 agosto e la seconda domenica di settembre, i Comitati provinciali della caccia possono altresì vietare ogni attività venatoria per non più di tre giorni la settimana, escludendo comunque dal divieto quelli festivi.

I Comitati provinciali della caccia possono altresì, eccezionalmente, consentire nelle località ove tali forme di caccia siano tradi-

zionali, la caccia ai palmipedi ed ai trampolieri, esclusi la beccacia, il germano reale e la folaga, sino al 15 aprile: la caccia alla quaglia, alla tortora ed al falco picchiaiolo, entro una fascia costiera delimitata dal Comitato provinciale della caccia, tenendo conto delle esigenze agricole locali, oltre i 200 metri dal battente dell'onda marina, sino alla seconda domenica di maggio; nonchè nella zona faunistica delle Alpi, la caccia alla cesena, tordela, tordo bottaccio, tordo sassello, da appostamenti autorizzati dal Comitato provinciale della caccia, sino al 28 febbraio.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 40.000. La pena è raddoppiata quando l'infrazione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta.

I Presidenti dei Comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del Comitato, pubblicano entro il 1° luglio di ogni anno il calendario venatorio della provincia, relativo all'intera annata venatoria ».

Il relatore propone un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« L'articolo 12 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

" *Art. 12 - Periodi di permesso per la caccia e l'uccellagione* — La caccia e l'uccellagione sono permesse dalla prima domenica di settembre al 1° gennaio, salvo le seguenti eccezioni:

a) nella zona faunistica delle Alpi la caccia si chiude il 15 dicembre;

b) la caccia alla coturnice è consentita dalla seconda domenica di ottobre;

c) la caccia al cinghiale e ai maschi del cervo e del daino è consentita dal 1° novembre al 31 gennaio dell'anno successivo;

d) la caccia al capriolo maschio si chiude il 1° novembre;

e) la caccia al fringuello, tordela, germano, folaga, è consentita fino al 28 febbraio;

f) la caccia al colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, allodola, passere, astore, sparviere, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri è consentita sino all'ultima domenica di marzo.

L'uccellagione è consentita dalla prima domenica successiva alla data di apertura al 1° gennaio.

Successivamente al primo gennaio e sino al 28 febbraio l'uccellagione è consentita esclusivamente con reti a maglia larga non inferiore a millimetri trenta di lato, al colombaccio, colombella, storno, trampolieri, esclusa la beccaccia.

I Comitati provinciali della caccia di cui all'articolo 33 della presente legge possono vietare o limitare l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale protetta, posteriormente all'ultima domenica di novembre.

I comitati provinciali della caccia possono limitare l'esercizio della caccia anche alla selvaggina non compresa fra le specie protette e a quella migratoria, consentendo solo la caccia da appostamento anche temporaneo, con proibizione della caccia vagante e dell'uso del cane.

I comitati provinciali della caccia sentito il parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, possono altresì vietare ogni attività venatoria, escludendo dal divieto i giorni festivi.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 40.000. La pena è raddoppiata quando l'infrazione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta.

I presidenti dei comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del comitato, pubblicano entro il 1° luglio di ogni anno il calendario venatorio per la provincia relativo all'intera annata venatoria " »

C A R E L L I , *relatore*. Nel formulare l'articolo sostitutivo ho cercato di accogliere quanto è stato unanimemente espresso dai colleghi nelle precedenti sedute, ma lasciando, per quanto possibile, immutato il testo della Camera, al fine di evitare che in quella sede possano successivamente insorgere delle difficoltà. Mi sono quindi limitato a sopprimere il riferimento alla caccia primaverile.

A sua volta, però, il Governo suggerirebbe un altro testo sostitutivo dell'articolo 2; testo senz'altro meglio formulato dal punto di vista tecnico e che non avrei alcuna difficoltà ad accettare. La Commissione naturalmente potrà decidere, dopo che ne avrò dato lettura, quale dei due sia più conveniente.

Desidero pero chiarire un punto. Qualcuno mi ha chiesto — ci troviamo di fronte infatti a profondi conoscitori della materia — perchè mai si è voluto disciplinare in modo diverso la caccia al capriolo maschio da quella al cervo, al cinghiale, al daino e via dicendo. Per due ragioni: anzitutto io condivido l'osservazione del collega Pelizzo sull'opportunità di evitare confusioni tra maschio e femmina; mentre, infatti, normalmente solo il primo è munito di corna, in momenti particolari si può invece confondere il maschio con la femmina. In secondo luogo, i cervidi — cervo, daino, capriolo — ed i bovidi — muflone, stambecco — hanno periodi di gestazione molto differenti. Il capriolo, ad esempio, ha un periodo molto lungo, dieci mesi, ed il calore va dal mese di luglio fino a settembre, evidentemente per non turbare la gestazione e nel medesimo tempo le possibilità di accoppiamento. È chiaro quindi che i proponenti del disegno di legge hanno voluto considerare diversamente gli altri soggetti appunto per le diversità cui accennavo: la gestazione, cioè, ha per essi un periodo diverso, ed il calore subentra in un'epoca più avanzata, proprio nel mese di settembre o di ottobre. Da notare che la natura è così armonica che tutti questi soggetti figliano nello stesso periodo e cioè, in rapporto allo stesso mese di figliazione, abbiamo diversi mesi di gestazione, il che ha, come ripeto, indotto i proponenti a difendere nell'articolo i soggetti con l'indicare, nelle lettere *c*) e *d*) diversi periodi di caccia per il cinghiale ed i maschi del cervo e del daino, e per il capriolo maschio.

B O L E T T I E R I . Lei accennava ad un emendamento proposto dal Governo.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo non propone emendamenti, ma ha voluto solo offrire alla Commissione una collaborazione tecnica. Mi sembra però che l'articolo sostitutivo proposto dal relatore sia ancora più chiaro.

C A R E L L I , *relatore.* Il testo suggerito dal Governo è così formulato:

« L'articolo 12 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

" *Art. 12 - Periodi di permesso per la caccia all'uccellagione.* — La caccia alla selvaggina stanziale protetta è consentita dal 1° settembre al 1° gennaio, salvo le seguenti eccezioni:

a) nella zona faunistica delle Alpi la caccia si chiude il 15 dicembre;

b) la caccia alla coturnice è consentita dalla seconda domenica di ottobre;

c) la caccia al cinghiale e ai maschi del cervo e del daino è consentita dal 1° novembre al 31 gennaio dell'anno successivo;

d) la caccia al capriolo maschio si chiude il 1° novembre.

La caccia alle altre specie e alla selvaggina migratoria è consentita dopo il 1° gennaio sino al 28 febbraio al fringuello, germano e folaga e sino al 31 marzo al colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordela, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri.

L'uccellagione è consentita dal 1° settembre al 1° gennaio. Successivamente al 1° gennaio e sino al 31 marzo, l'uccellagione è consentita esclusivamente con reti a maglia larga non inferiore a millimetri 30 di lato, al colombaccio, colombella, storno, trampolieri esclusa la beccaccia.

I Comitati provinciali della caccia, su parere favorevole del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, possono vietare o limitare in terreno libero l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale protetta, posteriormente all'ultima domenica di novembre.

I Comitati provinciali della caccia possono limitare l'esercizio della caccia anche

alla selvaggina non compresa tra le specie protette e a quella migratoria, consentendo solo la caccia da appostamento, anche temporaneo, con proibizione della caccia vagante e dell'uso del cane, nel periodo successivo al 1° gennaio.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 40.000. La pena è raddoppiata quando l'infrazione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta.

I presidenti dei Comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del Comitato, pubblicano entro il 1° luglio di ogni anno il calendario venatorio della provincia, relativo all'intera annata venatoria " ».

S P E Z Z A N O . Sono convinto che nelle reali condizioni venatorie del nostro Paese in linea di principio l'apertura duplice della caccia sia dannosa; di conseguenza dovrei dichiararmi contrario all'articolo 2 del testo pervenutoci dalla Camera, che dispone appunto tale duplicità, e favorevole all'articolo sostitutivo. Mi dichiaro invece contrario a quest'ultimo, e desidero indicare i motivi principali di questa mia posizione, tralasciando quelli secondari.

I motivi principali sono due, e vorrei che i colleghi ne valutassero tutta la portata. Del primo abbiamo già parlato a lungo: il disegno di legge approvato alla Camera rappresenta un compromesso e tende ad una riforma parziale del testo unico approvato nel 1939. Per cui, se cominciamo ad ampliare la portata del disegno di legge dovremmo avere il coraggio di rivedere tutto il testo unico, rompendo il compromesso che è stato raggiunto. Dovremmo quindi rivedere — e qui concordo con il collega Bonafini e con gli altri che si sono espressi in questo senso — il problema delle riserve, quello del porto d'armi per cercare di introdurre finalmente in Italia il porto d'armi differenziato. Siamo in regime di centro-sinistra e non si fa che parlare della necessità di provvedimenti di carattere sociale.. Ecco quale potrebbe essere un provvedimento di carattere sociale: chi non può cacciare che nel comune in cui vive paga una determinata somma; chi invece vuole e può andare a cacciare in una intera regione, in due regioni o in tutto il territorio nazionale, paga un prezzo diverso.

Gli argomenti che potrei portare a sostegno della mia tesi sono ben noti, ed io non ritengo opportuno ripeterli ancora una volta.

Volendo rinnovare tutto il testo unico dovremmo rivedere l'ammontare delle pene stabilite per le violazioni di legge. Come si può leggere in tutti i giornali specializzati, per liberare una lepre si spende molto di più di quanto non paghi il bracconiere quando viene sorpreso ad ucciderla; ed è assolutamente inconcepibile che la pena stabilita per coloro i quali vanno a caccia di notte, con i fari, sia così irrisoria, tanto più che molte volte si trova il modo di non ritirare neanche la patente di guida ai responsabili.

Ma è stato detto opportunamente che una revisione generale della legge vigente non ci è consentita: allora perchè modificare l'apertura duplice?

Ritengo che l'apertura duplice non sia ingiusta, anzi sono dell'avviso che, se si potessero disporre dieci diverse aperture, la situazione migliorerebbe. Ma tutto questo presuppone una sorveglianza, una organizzazione, un'autodisciplina, una coscienza venatoria che, purtroppo, a molti cacciatori italiani manca. I colleghi qui presenti sanno bene cosa avviene il giorno dell'apertura alla migratoria il 15 agosto o il 21 agosto: chi va a caccia uccide tutto quello che gli capita davanti, non ci sono guardie che bastino. Aggiungo di più: anche se si trova un cacciatore cosciente, il quale non vuole distruggere la selvaggina, la distruzione la fa il suo cane, perchè ai cani è molto facile prendere il leprotto o i pulcini dei fagiani. Se questa impostazione che do è giusta, se non fa una grinza dal punto di vista logico, in aderenza a quella che è la realtà, la conseguenza è una: se volete abolire l'apertura duplice dovete stabilire un'apertura unica e una chiusura unica, come del resto è in buona parte del mondo civile, tranne in alcuni Stati nei quali c'è sorveglianza e coscienza venatoria e il numero dei cacciatori è limitatissimo. Non

vi accorgete del controsenso? Chiusa la caccia generale, il 31 dicembre, la caccia è consentita per alcune specie. Il che significa che ciò che vietiamo alla apertura lo consentiamo alla chiusura. Non potete coprirci di ridicolo ammettendo queste cose, per cui, *re melius perpensa* dicevano i vecchi avvocati, il minor danno è di mantenere l'apertura duplice a meno che non si decida di rivedere tutto. In tal caso dovrete arrivare alle giuste conseguenze: non preoccuparvi dei cacciatori, ma della selvaggina. Ecco perchè non posso accettare l'emendamento che ci è stato proposto. Non entro, onorevole Presidente e onorevole rappresentante del Governo, nei dettagli dell'emendamento per quello che riguarda la scelta di un giorno o di un altro e considero dettaglio anche i poteri dei Comitati della caccia. Ma voglio richiamare la vostra attenzione sul fatto che, modificando l'articolo 2 così come è stato proposto, aboliamo la caccia primaverile; quindi il discorso, per forza di cose, deve farsi più ampio. Anche qui debbo dire che, in linea di principio, sarei d'accordo per l'abolizione della caccia primaverile; il motivo principale per l'abolizione sarebbe lo stesso per il quale mi oppongo all'apertura della caccia duplice. Non c'è possibilità, in periodo primaverile, di sorvegliare se si rispetta la legge. Senza dire poi che la caccia primaverile alle quaglie, nei pressi del mare, si deve fare al novantanove per cento con il cane, e il cane fa quella distruzione che magari il cacciatore non vuole. È il periodo della nidificazione, ed il periodo in cui le lepri e gli altri mammiferi hanno i piccoli. Pensando a queste cose anche io sono contrario alla caccia primaverile; ma semplicemente perchè ci sono questi inconvenienti vogliamo abolire la caccia primaverile e lasciare in piedi le altre assurdità delle quali vi ho parlato prima? Per il fatto che noi riteniamo questo disegno di legge un compromesso, un primo passo nel campo della riforma generale, lasceremo le assurdità più gravi per eliminare quelle minori? Non ho mai ricordato la regione dalla quale provengo, non ho mai ricordato chi mi ha eletto, perchè mi sento, nè potrebbe essere diversamente, parlamentare del Parlamento nazionale. Ma, a questo punto non posso farne a meno; permettetemi perciò di dire che se abolissimo la caccia primaverile, danneggeremmo non soprattutto, ma esclusivamente il Mezzogiorno. Danneggeremmo in modo particolare due regioni, la Puglia e la Calabria e il danno non sarebbe un danno solo ai cacciatori locali, perchè anzi i cacciatori locali, per le condizioni di non agiatezza, non voglio dire di miseria, quel genere di caccia lo esercitano limitatamente. Danneggeremmo gli albergatori, quel poco di turismo che c'è, danneggeremmo tutta una modesta attrezzatura che è sorta proprio per la caccia. Le zone del Crotonese e Corigliano vengono popolate, dal 1° aprile fino al 15-20 maggio, da torinesi, da genovesi, da umbri, i quali non si possono trattenere un solo giorno, perchè nessuno conosce il giorno preciso nel quale avviene la migrazione, in quanto dipende dai venti, dalla luna e da molte altre cause. I cacciatori si trattengono 15-20 giorni e portano col movimento un po' di denaro. Tutto questo vogliamo distruggere? Vi dico che, in linea di principio, non sono contrario alla abolizione della caccia primaverile, ma consentitemi di dire, con tutta franchezza, che eliminando una ingiustizia, proprio per tale eliminazione tutte le altre ingiustizie appaiono più gravi.

Ecco perchè, colleghi, a costo di sentirmi dire, e non mi impressiona più, che giro e rigiro e ritorno al punto di partenza, non posso che esortarvi ad approvare l'articolo così come è. In questo caso le ingiustizie sono molte e faranno più presto marcire completamente il problema della caccia. Quando sarà del tutto marcito, quando si arriverà a pagare il porto d'armi semplicemente per poter andare ad una trattoria di campagna e prendere una boccata d'aria, ci si deciderà a mettere mano alla riforma del testo unico e a fare qualche cosa di concreto, perchè, con queste mezze misure, con questi quarti di misure, il problema della caccia non lo affrontiamo, ci giriamo attorno e facciamo più danno che bene; per cui la mia conclusione è molto semplice: voto contro l'emendamento perchè ritengo

che se modifichiamo l'articolo 2 dobbiamo modificare tutto il testo unico e per dichiarazione unanime della Commissione questo non è nella sua volontà, ne, tanto meno è l'orientamento al quale si ispirano il Governo, il relatore e tutta la Commissione.

B O N A F I N I . Attenendomi alle considerazioni che feci durante la discussione generale ho predisposto e depositato taluni emendamenti.

Anzitutto sarei propenso a proporre che la data di chiusura, per quanto riguarda la caccia alla fauna alpina, sia ulteriormente ridotta al 30 novembre; ciò mi è suggerito dalle caratteristiche di quella fauna, dalle condizioni dell'ambiente e dall'esigenza di salvaguardare i sistemi di difesa di quegli animali.

Per quanto riguarda i termini particolari per la caccia alla coturnice, le ragioni che ho esposto durante la discussione generale affinchè l'apertura di tale caccia fosse anticipata e la chiusura fissata al 31 ottobre sono dettate dalla necessità di cacciare la coturníce nell'ambiente naturale e di impedire di portare l'azione di caccia nelle zone dove l'animale è costretto ad abbassarsi di quota.

L'emendamento restrittivo relativo al camoscio è dovuto a considerazioni particolari, data la sua caratteristica della perdita delle corna, il cui mantello, pertanto, può essere confuso con quello della femmina.

Questi suggerimenti, come vedono gli onorevoli colleghi, sono soprattutto collegati alle esigenze di una maggiore difesa della fauna alpina, considerando l'azione del cacciatore in rapporto alle difficoltà di procreazione e sopravvivenza della selvaggina. Diminuire in generale il periodo di caccia sulle Alpi, e in particolare della coturníce e del camoscio significa dimostrare una particolare attenzione nei confronti di due tipi di selvaggina che altrimenti, secondo quanto deciso dall'altro ramo del Parlamento, non sarebbero sufficientemente salvaguardati.

Stabilire, come diceva il collega Spezzano, aperture plurime a seconda delle caratteristiche della selvaggina, delle epoche di accoppiamento e di procreazione presupporrebbe una massa di cacciatori abituati all'autodisciplina, come avviene nella Germania federale e in altri Paesi dove si caccia tutto l'anno; ciò che non esiste da noi, che siamo pertanto costretti a stabilire una disciplina che non tenga conto diciamo così dell'autodisciplina.

Per quanto riguarda la caccia primaverile, in parte sono d'accordo col senatore Spezzano quando dice che non si può permettere la caccia alla tortora e proibire, poi, la caccia alla quaglia. A mio avviso, però, la caccia primaverile si dovrebbe restringere a quella selvaggina di passo che vive nelle zone acquitrinose in modo che non si dia possibilità nè incentivo al cacciatore poco disciplinato, andando a cacciare colombacci e passeri, di essere tentato di sparare anche alla quaglia e agli altri tipi di selvaggina di passo che vorremmo fosse salvata. Anzi io vorrei che la caccia fino al 31 marzo fosse consentita unicamente alla folaga, al germano e al trampoliere, i quali vivono in zone ben diverse da quelle dove si trova l'altra selvaggina di passo.

Sull'uccellagione abbiamo già discusso durante l'esame dell'articolo 1 e mi pare che non ci sia altro da dire.

Richiamo infine l'attenzione della Commissione sui miei emendamenti relativi alle facoltà dei Comitati provinciali.

B O L E T T I E R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli argomenti del senatore Spezzano rispondono in pieno alle premesse più volte ripetute, secondo le quali il disegno di legge rappresenta solo un compromesso e qualunque manomissione potrebbe arrestare l'*iter* del medesimo. Ma sono stati avanzati argomenti che debbono essere presi in considerazione perchè, ad esempio, come rilevava qualcuno, è giusta l'osservazione che se non vogliamo consentire all'apertura duplice non dovremmo neppure consentire alla chiusura plurima. Mi permetto far notare al senatore Spezzano che noi possiamo e dobbiamo fare un ulteriore passo avanti (anche se il disegno di legge originario costituiva già un passo avanti) su cose in cui ci troviamo concordi e

consenzienti. Il senatore Spezzano, solo perchè non possiamo sanare tutte le altre cose che non vanno bene, vorrebbe che ci arrestassimo. Noi, invece, vogliamo introdurre poche modifiche che riteniamo mature e indispensabili, e tali mi sembrano le proposte del relatore, integrate da un emendamento del senatore Bonafini. All'argomento del senatore Spezzano che, lamentando la mancanza di una coscienza venatoria nei cacciatori, vorrebbe che ad un'apertura unica corrispondesse una chiusura unica, si può rispondere che, all'apertura, la selvaggina è indisturbata e fiduciosa, mentre la situazione, alla fine del periodo venatorio, è ben diversa perchè la selvaggina si è... smaliziata; certamente scoprire una lepre a fine periodo venatorio è più difficile che non all'inizio.

Le osservazioni fatte dal senatore Bonafini per quanto riguarda l'anticipazione della chiusura della caccia nella zona delle Alpi in termini generali, mi trovano consenziente. Mi sembra che, in questo modo, venga soddisfatta l'esigenza di ridurre il periodo utile che invochiamo. Parimenti consenziente mi trovano le osservazioni del medesimo sulla opportunità della data del 31 marzo per la selvaggina migratoria.

Questa però non mi pare una questione di decisiva importanza, poichè senza dubbio il pericolo cui accennava il collega Spezzano ci preoccupa meno alla chiusura che all'apertura. Salvo dunque a concordare sul suggerimento di ridurre al 30 novembre la caccia nella zona faunistica delle Alpi, sono completamente favorevole al testo proposto dal relatore, modificato nel senso indicato dal Governo.

Per quanto concerne la caccia primaverile, collega Spezzano, non possiamo tornare indietro. I tempi sono più che maturi per risolvere il problema, e se dovessimo soprassedere in attesa di rinnovare tutta la legislazione in materia di caccia temo che l'occasione sfumerebbe una volta per tutte. Già ora siamo al punto limite, ed è quanto mai urgente eliminare alcuni degli inconvenienti più gravi. Ecco perchè insistiamo sulla soppressione della caccia primaverile, anche se in tal modo andremo contro alcuni interessi.

Del resto non bisogna esagerare: il turismo non verrebbe danneggiato in modo grave, tanto più che le restrizioni sulle quali ci troviamo tutti consenzienti favorirebbero invece il movimento invernale.

P E L I Z Z O . Sono favorevole al testo sostitutivo proposto dal relatore, sia pure lievemente modificato. Il provvedimento rappresenta, è vero, un compromesso, chè ben altro si dovrebbe fare per dare una nuova ed adeguata disciplina alla caccia in Italia. Comunque rimandiamo la revisione generale della materia a quando sarà possibile attuarla; anzi auguriamoci che al più presto si provveda perchè poi saranno chiamate a legiferare le Regioni, cui la Costituzione ha dato competenza primaria ed esclusiva in tema di caccia.

Debbo però avanzare un rilievo circa la data di apertura dell'uccellagione, argomento sul quale speravo di avere esaurito la mia parte con la difesa degl'interessi degli uccellatori. Il testo proposto dal relatore ne ritarda l'apertura alla prima domenica di settembre, e ciò non mi sembra giusto.

P R E S I D E N T E . Il relatore ha dichiarato di accettare il testo suggerito dal Governo, nel quale l'uccellagione viene consentita dal 1° settembre al 1° gennaio.

P E L I Z Z O . Il testo della Camera stabilisce invece che l'uccellagione è consentita dalla prima domenica successiva al 15 agosto al 1° gennaio, ed io concordo con tale disposizione. Prego perciò i colleghi di non voler ritardare la data di apertura, anche perchè mi pare che non vi sia una ragione convincente che suggerisca di fare diversamente.

B O L E T T I E R I . Ma il testo della Camera stabilisce anche l'apertura della caccia alla selvaggina migratoria, ed a tutte le specie non appartenenti alla stanziale protetta, alla domenica successiva al 15 agosto. Invece il testo proposto dal relatore, integrato dai suggerimenti del Governo,

sposta tale data di apertura al 1° settembre. Non si può quindi anticipare l'uccellagione.

P E L I Z Z O . Non la caccia ma l'uccellagione dovrebbe essere consentita a partire dalla domenica successiva al 15 agosto, come del resto si è sempre fatto. Oltrettutto, nell'Italia settentrionale una buona parte della selvaggina migratoria passa dai primi alla fine di agosto; per cui l'apertura al 1° settembre significherebbe impedire l'aucupio per quella specie e ciò non potrebbe non provocare un giusto malcontento.

Il fatto è che l'uccellagione viene considerata, ed a torto, una forma di distruzione degli uccelli.

B O N A F I N I . Se ne uccidono 100 milioni all'anno!

P E L I Z Z O . Come lei afferma ciò senza darne la prova, così io ne contesto l'entità. Ma molte volte si tratta solo di una forma di svago innocente. Ad esempio, un ragazzo può benissimo occupare il tempo libero dallo studio nella cattura di quei pochi uccelletti... dopo una giornata di sana fatica, all'aria ed al sole in mezzo ed a contatto con la natura.

B O N A F I N I . I cento milioni di uccelli non sono certo stati distrutti dagli studenti . . .

P E L I Z Z O . . . . ma neanche con le forme di aucupio per la cattura di specie limitate, quali le tordine, sulle quali non si realizza davvero molto.

Ora, siccome dal 1° settembre al 1° ottobre non vi sono passi, si potrebbe consentire l'uccellagione addirittura dal 16 agosto senza compromettere nulla ed evitando così di dare un colpo netto a quello che è, ripeto, un sano passatempo per la nostra gente: o quanto meno si dovrebbe rimanere al disposto originario dell'articolo 2.

Circa la caccia al cinghiale — argomento del quale abbiamo già parlato in passato — essa verrebbe ad essere consentita dal 1° novembre al 31 gennaio. Ora debbo dire che da noi i cinghiali distruggono tutto, provocando danni enormi alle colture delle campagne; tanto che i nostri contadini, quando vedono i cacciatori li coprono di contumelie perchè non ne distruggono abbastanza per difendere i loro prodotti. In tempo di caccia chiusa i cacciatori non possono uccidere i cinghiali. Occorre una speciale autorizzazione dal Prefetto; ragione per cui questo animale così nocivo può circolare e causare danni pressochè indisturbato.

Mi sembrerebbe quindi opportuno permettere la caccia al cinghiale per un periodo maggiore. È strano, anzi, che le organizzazioni sindacali di categoria che si agitano tanto specie contro gli amministratori dei comuni per i danni prodotti da tali animali, danni che non vengono risarciti, non intervengano poi quando si tratta di legiferare sulla materia chiedendo che essa sia disciplinata diversamente. O si stabilisce di pagare i danni a chi li ha subiti, oppure si dà la possibilità ai cacciatori di cacciare con minori limitazioni. C'è una palese contraddizione nei riguardi di questo animale. È nocivo (vorace distruttore dei prodotti agricoli) ed è considerata specie protetta! Sono invece favorevole a che venga ritardata l'apertura della caccia alla coturnice. Sarebbe anzi il caso di chiuderla del tutto, poichè tale specie va scomparendo sulle nostre Alpi, mentre una volta le nostre montagne ne abbondavano; e non vi è neanche la possibilità di provvedervi con l'allevamento. Vogliamo dunque continuare nella distruzione di questa specie? Io, ripeto, sarei dell'avviso di proibirne la caccia.

Sono poi d'accordo sulle diverse date di apertura e chiusura della caccia al capriolo, per i motivi già esposti; mentre non vedo l'opportunità di quanto proposto dal relatore per la caccia al fringuello. Vogliamo abolire la caccia primaverile? Io mi rendo perfettamente conto delle aspirazioni degli ambienti venatori meridionali. Lo stesso stato d'animo si era creato da noi, quando ci è stato impedito di uccidere la beccaccia in primavera, al suo ritorno nei nostri paesi: la reazione, cioè, è stata generale. Oggi nessuno si lamenta di ciò. Ma, se dobbiamo proibire la caccia primaverile, perchè con-

sentire l'uccisione del falco, del corvo, della cornacchia, della gazza e della ghiandaia, anche se sono animali dannosi all'agricoltura ed alla stessa avifauna? La chiusura primaverile deve essere generale e totale, senza eccezioni e deroghe.

Limitate, se volete, la caccia primaverile agli uccelli di palude. Tornando alla proposta di ritardare l'apertura della uccellagione consiglierei di rimanere al testo della Camera. Sono piuttosto contrario alla uccellagione con reti a maglia larga in primavera (o dopo il 31 dicembre) perchè si favorisce la speculazione da parte di chi va a caccia di un uccello di taglia grossa per realizzare un guadagno che non ha spiegazione nè tanto meno giustificazione.

Per quanto riguarda la chiusura della caccia nella zona delle Alpi posso anche essere d'accordo: effettivamente, al tempo indicato per la chiusura, comincia già a cadere la neve e questo è motivo che può giustificare l'anticipazione; perchè altrimenti sulle Alpi non si caccia più, e dovete tenere presente che le Alpi sono il luogo in cui si distrugge meno per la difficoltà dell'ambiente. In complesso considererei opportuno che rimanesse fermo il testo già approvato dalla Camera dei deputati. Se lo si crede opportuno, si possono apportare piccole modifiche, secondo le indicazioni che ho fornito io, per quanto riguarda alcune aperture e chiusure. Sono convinto che queste norme valgono per quel che valgono, ma dubito che sia possibile escogitarne altre migliori; poichè i contrasti sono notevoli e provengono da zone che hanno situazioni e caratteristiche diverse. Fermiamoci su queste posizioni; indubbiamente un passo in avanti si è fatto, e con questo mi rimetto all'emendamento del relatore, salvo il punto dell'apertura per l'uccellagione limitata che lascerei inalterato così come fissato dalla Camera.

M O N N I . Onorevoli colleghi, mi dispiace di dovervi trattenere, ma ho una grave responsabilità come presidente della Federazione dei cacciatori. Dal 1962 ho sentito tutte le .. campane di tutte le province, con molta pazienza e senso di sopportazione. Se, dopo aver ascoltato tutti, avessi dovuto fare un disegno di legge, vi assicuro che non ci sarei riuscito Ecco perchè l'argomento del senatore Spezzano, secondo il quale la legge che abbiamo davanti è un compromesso che avrà bisogno al momento opportuno di una riforma globale, di una revisione, è un argomento che non può essere sottovalutato. Certamente non rinunciamo a quella che è la nostra facoltà e libertà di rivedere il testo che ci è pervenuto, ma non lo dobbiamo rivedere, senatore Pelizzo, con la preoccupazione di fare contenti questi o quegli altri cacciatori di una o dell'altra zona; lo dobbiamo vedere con l'animo di coloro che hanno la responsabilità di fare una legge che sia valida per tutti, più o meno accettabile o accettata, ma che non sia dannosa a quello che è l'interesse generale. Diceva il senatore Pelizzo, poco fa, dell'uccellagione, dell'apertura della caccia al cinghiale e così via. Ma come si può pretendere, caro collega Pelizzo, che i termini per l'uccellagione non seguano i termini generali? Se la caccia in generale si apre, supponiamo, il 1° settembre, non si capirebbe per quale ragione l'uccellagione possa essere consentita da un termine anteriore. Si creerebbe un privilegio che i cacciatori non vedrebbero di buon occhio e non sarebbe opportuno dal punto di vista generale. Sulla caccia al cinghiale, poi, debbo osservare che generalmente non è il cinghiale che aggredisce. Il collega Pelizzo ne uccise una volta — egli è un abile cacciatore — uno di 180 chili; ebbene sono convinto che quel cinghiale non aveva nessuna intenzione di aggredire il senatore Pelizzo, ma egli ha fatto tutto il possibile perchè nessuna aggressione potesse avvenire e lo ha ucciso. I termini per la caccia al cinghiale, da tempo immemorabile, sono quelli di novembre, dicembre e gennaio.

Volete tenere presente, colleghi, qualche argomento sul sistema con il quale abbiamo regolato le cose in Sardegna? Non è che in Sardegna si sia più saggi che nel continente, è che ci siamo imposti una disciplina volontaria: le sezioni provinciali, le nostre sezioni comunali, i cacciatori, hanno accettato limitazioni particolari, che

hanno reso possibile di salvaguardare la fauna contentando un po' tutti.

Entro, ora, nel vivo dell'argomento; abbiamo due importanti problemi da affrontare in rapporto all'articolo 2: l'apertura unica o duplice e la chiusura. Bisogna considerare l'una e l'altra cercando di non dimenticarle reciprocamente, perchè i termini di apertura debbono, diciamo così, tenere conto pure dei termini di chiusura. I cacciatori si lamentano di questo: « Aprite tardi e chiudete presto. Le cacce nostre sono quelle che sono, in Calabria, Puglia e Campania o altre zone, quindi tenete conto di quella che è la nostra situazione; dato che paghiamo, e paghiamo salatamente, dobbiamo anche sfogare questa nostra passione in qualche modo ». Noi teniamo conto delle situazioni varie e sarei anche del parere di essere severi, in modo che sia, per lo meno, salvaguardata la selvaggina stanziale, quella che abita in territorio nazionale, che andiamo via via distruggendo fino a farla scomparire; però, urtiamo contro una massa enorme di cacciatori i quali, anche se la selvaggina è poca, si accontentano di sparare pochi colpi, ma vogliono sparare. Come conciliare le esigenze? Lo orientamento generale è per l'apertura unica, questo parrebbe essere quasi generalmente sentito, però molti cacciatori non l'accettano, perchè la selvaggina di passo, come la tortora e la quaglia, abbandona il nostro Paese, l'Italia, verso la fine di agosto, dopo le prime piogge. Sono al corrente di queste abitudini fin da bambino, sono almeno al cinquantacinquesimo porto d'armi, e so che la selvaggina di passo arriva con le rondini e parte con le rondini. Ora si può conciliare una duplice apertura con l'esigenza di non molestare e di distruggere la selvaggina stanziale? Questo è il punto da considerare. In Sardegna abbiamo conciliato le varie esigenze, ma come le abbiamo conciliate? Imponendo ai cacciatori l'obbligo di cacciare solo nei giorni festivi del mese di agosto, dopo il 15 agosto. Praticamente la caccia è stata esercitata soltanto per due domeniche in agosto, senza uso del cane e in appostamenti; la caccia alla quaglia non l'abbiamo permessa, non perchè la quaglia è migratrice, ma perchè è un uccello che nidifica e rimane; invece la tortora può essere cacciata perchè non rimane nel territorio, nidifica e riparte. Sono andato a caccia di tortore anche quest'anno, entrambe le due volte che era permesso, una volta ne ho prese 40 e un'altra 35. I cacciatori hanno accettato volentieri questa norma che ha reso possibile la sorveglianza, perchè se la caccia non è permessa tutti i giorni, il guardiacaccia che sente una fucilata in giorni vietati accorre e accerta la infrazione, e nei giorni in cui è permessa in appostamento fisso, se il cacciatore va cacciando per la campagna, viene egualmente dichiarato in contravvenzione.

B O N A F I N I . Vorrei pregare il senatore Monni di considerare che i cacciatori del continente si trovano in condizioni completamente diverse, poichè nel continente è diverso il numero dei cacciatori ed è diverso il numero delle tortore.

M O N N I . Si caccia in continente e si caccia in Sardegna — dove i cacciatori sono circa 25.000 — e la tortora ha le stesse abitudini in continente ed in Sardegna; ragione per cui la conciliabilità esiste e, tra l'altro, consentirebbe un'apertura generale più ritardata, che sarebbe molto utile, in quanto la selvaggina stanziale generalmente non è matura nè alla fine d'agosto nè ai primi di settembre. In Sardegna la caccia alla stanziale è consentita a partire dalla seconda domenica di settembre, e non sempre, ma in giorni stabiliti: il giovedì e la domenica.

Questo per due ragioni. Anzitutto per limitare la distruzione degli animali e consentire il ripopolamento; e, in secondo luogo, perchè a caccia tutti i giorni possono andare solo i fannulloni, mentre l'operaio, l'impiegato — insomma chi lavora — non ha questa possibilità, ma può farlo solo la domenica e, tutt'al più, un altro giorno della settimana. Noi abbiamo dunque stabilito il giovedì e la domenica sia per la selvaggina stanziale che per la migratoria.

È quindi possibile conciliare le esigenze della tutela e della difesa della fauna con

l'apertura duplice, però con una norma alla quale non devono essere ammesse deroghe. I Comitati provinciali, cioè, non debbono essere autorizzati a derogare a quanto stabilito col provvedimento, e neanche le stesse Regioni; queste potrebbero semmai restringere i termini, per la tutela del patrimonio faunistico, ma non ampliarli nè violare in alcun modo le norme di carattere generale imposte dalla legge.

L'articolo 2, dunque, potrebbe stabilire che la caccia alle specie migratorie è consentita a partire dal 15 agosto, ma solo nei giorni festivi o, al massimo, due giorni alla settimana — da noi l'esperimento ha dato il migliore dei risultati, perchè limitando in tal modo la caccia abbiamo protetto la selvaggina, concedendo qualcosa anche ai cacciatori — e portare poi l'apertura generale alla seconda domenica di settembre. A quest'epoca, infatti, la selvaggina comincia a raggiungere la piena maturità ed è in grado di difendersi nascondendosi nelle macchie; mentre ciò non accade alla fine d'agosto, quando le volate di pernici sono facilmente reperibili, trovandosi tra le stoppie, e possono essere distrutte con poco sforzo. In tal modo sarebbero accontentati i migratoristi e gli stanzialisti, e inoltre la vigilanza sarebbe più efficace; però quella d'agosto dovrebbe essere sempre caccia in appostamento e senza uso di cane, poichè il cane indurrebbe il cacciatore a sparare sulla lepre e via dicendo.

Secondo punto: caccia primaverile. Io tengo conto delle ragioni esposte dal senatore Spezzano, e le conosco del resto bene. Come i colleghi ricorderanno, infatti, il ministro Ferrari Aggradi prima ed il ministro Restivo poi — quest'ultimo attraverso il sottosegretario di Stato Cattani — emanarono due decreti di divieto delle cacce primaverili, dietro pressione di enti nazionali ed internazionali i quali avevano ampiamente dimostrato che le medesime erano assolutamente contrarie ad ogni buona regola. Ora noi non dobbiamo nasconderci la verità: chi si interessò, e l'una e l'altra volta, perchè i suddetti decreti fossero revocati, fu anche il Presidente del Consiglio, il quale, premuto dai cacciatori pugliesi, intervenne in quel senso; e fu un errore. Fu un errore anche politico, signor Presidente, e lei mi intende molto bene; perchè non è giusto che un organo che si rispetti, che deve essere di guida alla Nazione, emani un decreto e dopo pochi giorni lo sconfessi, nonostante abbia un suo fondamento. Questo non è un modo d'agire serio; non lo è non solo nella forma, ma nella sostanza, ed a me interessa questo, non il fatto politico in sè. È assurdo consentire che si cacci nel periodo della nidificazione, quando la campagna deve essere tranquilla, non turbata dagli scoppi delle fucilate e dal transito dei cacciatori; è assurdo consentire che si distruggano nidi, uccelli e tutto quanto c'è di bello nella natura.

Del resto l'obbligo della limitazione delle cacce primaverili ci viene imposto da tutte le parti (in Italia vi sarà forse una persona su dieci che approvi tale tipo di caccia), ragione per cui insistere ancora per mantenerlo in vita è impossibile. Capirei permettere la caccia fino al 15 aprile, ma non certo fino alla fine dello stesso mese o addirittura fino a maggio. Il testo andrebbe quindi modificato nel senso che la caccia alle specie migratorie in arrivo — quaglie e tortore — sulla riva del mare e sulle spiagge dovrebbe essere consentita, ma non oltre il 15 aprile; e, nello stesso periodo, la caccia agli uccelli che in quel periodo sono ancora in migrazione, al nord — cioè palmipedi e trampolieri — dovrebbe essere egualmente consentita, perchè non sarebbe giusto permettere l'uccisione degli animali in arrivo e non di quelli in partenza. Direi anzi che vi sarebbe una ragione di più per consentire la caccia a quelli che si allontanano piuttosto che a quelli che vengono per nidificare da noi. Dunque la concessione dovrebbe essere duplice, fino al 15 aprile. Si può cacciare tanto sulle rive del mare nel Mezzogiorno, per quanto riguarda gli uccelli di passo in arrivo, quanto al centro-nord per gli uccelli che sono in migrazione allontanandosi, ma non si deve oltrepassare la data del 15 aprile. Non vorrei consentire, secondo quanto è detto nell'articolo 2, che si arrivi addirittura al me-

se di maggio: questo è assurdo e non lo posso assolutamente concepire.

Detto questo, mi pare che la conclusione alla quale voglio arrivare sia facile: non modifichiamo ulteriormente la legge in tanti particolari perchè, se la modifichiamo, si arena e non va più avanti. Una delle colpe per cui da 15 anni non si è fatta alcuna norma sulla caccia è proprio questa: ognuno vuole che sia a modo suo e non si conclude nulla. Questo testo è il frutto di lunghissime trattative alle quali hanno preso parte tutte le organizzazioni venatorie italiane; la Commissione paritetica comprendeva tutti i cacciatori, quelli delle Alpi, del piano, la Federcaccia e i liberi cacciatori, tutti quanti, anche le associazioni del Nord. Questo testo è un compromesso che si è raggiunto dopo faticosissime indagini, quindi non facciamo altre modificazioni. I due punti essenziali sono contenuti nell'articolo 2, e le esigenze e gli interessi contrastanti possono essere contemperati, correggendo il testo in tal senso.

La conclusione alla quale voglio arrivare è questa: apertura duplice, fissata però, dalla legge, con limitazione della caccia alle specie migratorie nei giorni festivi del primo periodo, senza consentire deroghe; caccia, dunque, solo nei giorni festivi dopo il 15 agosto; anche se si comincia con lo stesso giorno di ferragosto, ci sono altre due domeniche, in tutto tre giorni. Chiusura al 31 marzo della caccia alla selvaggina non protetta e al 15 aprile per la caccia alla quaglia e alla tortora, ove queste cacce sono consuetudinarie. Chiusura della caccia alla selvaggina protetta con l'ultima domenica di novembre; però, anche qui, senza deroghe di alcun genere, con facoltà, ai comitati, di restrizione, ma non di allargamento dei termini. Subordinatamente, se proprio la Commissione, della quale ho il massimo rispetto, è di diverso avviso, si potrebbe stabilire l'apertura unica e generale per l'ultima domenica di agosto. In quel periodo tortore e quaglie sono ancora nel territorio e in apertura si farebbe qualche danno alla stanziale, ma sarebbe un danno limitato, se i giorni di caccia fossero stabiliti. La chiusura della caccia alla selvaggina protetta, sempre in linea subordinata, va fissata all'ultima domenica di novermbre. Chiusura della caccia al 31 marzo per la selvaggina non protetta e al 15 aprile per la caccia alla quaglia e alla tortora sulle rive del mare nel Mezzogiorno, e agli uccelli di passo nel centro-settentrione per i palmipedi, i trampolieri e così via, in emigrazione. Queste sono le proposte che debbo farvi come responsabile delle aspettative di tutti i cacciatori italiani.

S I B I L L E . Traendo le conclusioni dal tenore dei vari discorsi, che si sono tenuti, dovremmo affrontare il tema della caccia come quello della guerra: sarebbe necessario un armistizio per poter fare un trattato di pace: sospendere la caccia per tre anni e poi fare la legge sulla caccia. Queste sono le uniche, possibili e logiche conclusioni ai discorsi dei senatori Spezzano e Pelizzo. Dobbiamo cercare di arrivare a ridurre lentamente quei termini, in modo che i legislatori, che dovranno, nella prossima legislatura, fare la legge sulla caccia, abbiano già il terreno sgombrato. È vero che la caccia si pratica da millenni: la caccia una volta era un modo per procurarsi il cibo, non c'era giorno in cui non si cacciasse, poi divenne divertimento, ma oggi i nostri ragazzi, caro senatore Pelizzo, fanno i *beatnik*, fanno tutto quello che vogliono, e mandarli ad uccidere quei cinque uccellini, credete, non è neppure educativo.

Migratoristi o stanzialisti, significa sempre uccidere il selvatico sia quando è aperta la caccia alla stanziale che quando si approfitta del momento della migrazione.

Quanto all'intervento del Presidente del Consiglio, sarebbe stato sufficiente che il Ministro dell'agricoltura avesse rassegnato le dimissioni, per evitare la crisi, e le cacce primaverili non si sarebbero aperte.

P R E S I D E N T E . Comunque è acqua passata.

S I B I L L E . D'accordo, però ad un certo punto bisogna anche parlar chiaro.

Accetto il testo del Governo, migliorato dalla dizione del senatore Carelli. Insisto,

tuttavia, così come i senatori Bonafini e Bolettieri, per le modifiche concernenti le Alpi, che non sono a difesa dei cacciatori, bensì degli animali. In quanto al rammentato autocontrollo della Sardegna, devo far rilevare che esso si attua anche nella mia vallata, ma che contro di esso è intervenuta la Federazione: abbiamo fissato il limite di 10 camosci e più nessuno spara oltre; abbiamo disposto la chiusura per due giorni la settimana, talvolta compresa la domenica. Ad ogni modo, a questo proposito sono d'accordo per il mantenimento della possibilità di cacciare la domenica tra le norme della legge.

I dati che abbiamo suggerito scaturiscono da 35 anni di esperienza che ci hanno portato a indubbi miglioramenti nell'insieme delle possibilità faunistiche. Per esempio, *in loco* oggi da una ottantina di cacciatori siamo saliti a circa duecento e ce ne sono quindi che vengono di fuori; nella intera provincia di Torino, poi, abbiamo raggiunto i 20.000 cacciatori e l'attuale situazione faunistica, se distribuita con criterio, permetterebbe di arrivare anche a 22.000; c'è quindi un ulteriore margine.

Vi è poi la proposta del senatore Pelizzo di risarcire i danni ai proprietari dei terreni. In Francia sono stati costituiti dei consorzi di caccia o riserve, comunali oppure dipartimentali, con intervento delle amministrazioni e degli stessi contadini e relativa liquidazione di danni. Su tale esempio, avevo proposto di tener conto della legislazione francese, che è veramente sociale e che rappresenta il frutto di una larga esperienza. La Francia, infatti, ha 2 milioni di cacciatori e si è trovata essa pure allo stremo delle forze nel campo delle capacità faunistiche e della selvaggina stanziale, correndo prontamente ai ripari.

Sono sicuro che i parlamentari cui spetterà il compito di redigere la nuova legge sulla caccia si adegueranno all'esempio francese.

A mio avviso si rende opportuna una correzione, poi, al testo in esame, mantenendo l'apertura domenicale, più rispondente alla socialità dei nostri concetti. Spostare tale apertura a una data fissa, come quella del 1° settembre, significherebbe, infatti, in pratica, escludere dalla partecipazione all'apertura tutti coloro i quali prestano attività dipendente e che non possono certo ottenere di abbandonare il posto di lavoro per andare a cacciare.

Queste sono le modeste idee sulle quali vorrei che la Commissione fermasse l'attenzione e si pronunciasse, soprattutto per anticipare certi tipi di caccia, come quello alla coturnice, chiudendo poi il 31 ottobre. A proposito di quest'ultima proposta, perchè l'abbiamo avanzata? Perchè talvolta si arriva al 2 o al 3 di gennaio senza che sia ancora caduta la neve, fatta eccezione per le più alte cime delle Alpi, e, come si sa, è proprio la neve che costringe il selvatico a scendere a valle. Peraltro, può anche avvenire che nevichi molto prima ed è per tale motivo che abbiamo proposto un limite.

P R E S I D E N T E . Prego il relatore, il senatore Carelli, di far conoscere il suo parere sulle proposte avanzate.

C A R E L L I , *relatore*. Signor Presidente, non è molto facile poter rispondere a tutti i colleghi che sono intervenuti nella discussione. Qui si fa anzitutto questione di apertura e di chiusura: alcuni colleghi sono del parere di approvare il testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, altri di modificarlo. Il senatore Monni propende per una modifica che disponga l'apertura duplice, contemperando le esigenze dei cacciatori con quelle di conservazione del patrimonio faunistico. In subordine, si è dichiarato disposto ad accettare l'apertura unica, stabilendo la giornata più adatta sì da non perdere la migratoria e da salvaguardare gli interessi degli stanzialisti. Evidentemente i contrasti sono molto palesi ed io mi trovo nella situazione di quel giudice che, ascoltata una parte, la congedò dandole ragione; ascoltata la controparte, congedò essa pure dandole a sua volta ragione, e non potè, infine, non dar ragione anche al figlio il quale gli aveva fatto rilevare come due parti contrastanti non potessero avere contemporaneamente ragione. Io ho ascoltato il senatore Spezzano e

ho concluso che ha ragione; ho ascoltato il senatore Bonafini e ne ho dedotto che ha ragione a sua volta, anche se per quanto concerne la limitazione di tempo per la caccia ad alcune specie devo fare una osservazione. Voi sapete — siete dei maestri, perchè cacciate sulle Alpi — che le grosse specie vanno soggette a malattie notevolissime e, quindi, ad una selezione naturale. Un branco, infatti, può essere eliminato anche senza l'intervento del cacciatore, attraverso la diffusione di malattie. Ebbene, il buon cacciatore come si comporta? Si accorge quando un soggetto è ammalato e lo elimina, evitando così che l'animale diffonda la sua malattia. Se accorciamo il periodo della caccia, andiamo a limitare una selezione determinata dall'intervento del cacciatore che elimina i soggetti ammalati e lascia sopravvivere quelli giovani e sani, e facciamo sì che i più deboli e malati sopravvivano, determinando in fin dei conti una autodistruzione del patrimonio faunistico, soprattutto nelle Alpi.

Ad ogni modo, che cosa premettemmo nel momento di affrontare questo problema (e lo ha ricordato il senatore Bolettieri)? Ci siamo vincolati a tre punti: 1) apertura unica; 2) eliminazione o per lo meno correzione del periodo della uccellagione; 3) soppressione della caccia primaverile. Il resto dobbiamo, *bon gré, mal gré,* accettarlo, per evitare — e lo ha sottolineato opportunamente il senatore Monni — eccessive modifiche; diversamente la fatica dell'altro ramo del Parlamento, che è riuscito a far convergere i vari punti di vista sul disegno di legge che stiamo esaminando, diventerebbe assolutamente inutile E allora avremmo una reiezione del provvedimento da parte della Camera dei deputati; una reiezione di tutto quello che dovessimo stabilire in numerose e analitiche modificazioni; e allora da capo con il riesame del testo unico della legge sulla caccia (che sarebbe poi la soluzione migliore) con rinvio di ogni nuova disposizione alla prossima legislatura, e possibilità, per coloro che saranno al Parlamento, di affrontare il problema forse in condizioni migliori delle nostre.

A questo punto, nell'intento di venire incontro — perchè questo è lo scopo della nostra fatica — a tutte le esigenze, come relatore devo obiettivamente dire che, dopo aver ascoltato il senatore Monni, riterrei opportuno esaminare la possibilità di redigere l'articolo 2 in rapporto alle linee che sono state adombrate dal senatore Monni stesso, il quale qui parla a nome di una categoria vastissima di almeno 700.000 cacciatori.

B O N A F I N I . No, egli porta qui il suo parere personale di senatore.

C A R E L L I , *relatore.* Settecentomila cacciatori di tutta Italia che vanno dal Nord al Sud, alle isole e all'interno della penisola. Se il senatore Monni stabilisce un criterio che può essere apprezzabile non dico da noi ma dalla maggioranza dei cacciatori italiani, un criterio che possa contemperare le esigenze dello sport venatorio senza misconoscere i diritti alla conservazione del patrimonio faunistico, e se voi ritenete che tale criterio possa essere tenuto presente ai fini di una rielaborazione dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, ditelo al vostro relatore; e il vostro relatore, d'accordo col senatore Monni e con altri esponenti, potrà procedere alla rielaborazione dell'articolo 2 nel senso desiderato Se invece ritenete di approvare l'articolo 2 nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento, con la sola modifica della soppressione della parte relativa alla caccia primaverile — secondo la proposta primitiva — senza altre variazioni, lasciando anche quei piccoli errori diciamo così di carattere biologico, concernenti la vita della fauna, ditemelo chiaramente. Siete voi che dovete decidere; come relatore, mi limito a dire — è il mio parere personale — che la seconda soluzione mi sembra la più adatta.

Detto questo, signor Presidente, onorevole Sottosegretario e onorevoli colleghi, non ho altro da aggiungere, a meno che non si voglia scendere nei particolari. Ed allora dovrei esaminare i diversi orientamenti manifestatisi: da quello del senatore Spezzano, che propone di lasciare le cose come

stanno, a quello del senatore Monni, che consiglia di contemperare le esigenze dello sport venatorio con quelle del mantenimento del patrimonio faunistico. L'orientamento generale, tuttavia, già adombrato fin dai giorni scorsi, è di approvare l'articolo 2 nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, variando soltanto la data dell'apertura unica, ma tenendo conto della giusta osservazione del senatore Sibille: ossia, qualunque mese si scelga, che si parta sempre da una domenica, onde non escludere dalla manifestazione inaugurale certe categorie di cacciatori.

Riassumendo, due sono le possibilità che dovrebbero maggiormente essere tenute presenti: approvazione del testo in esame dell'articolo 2, con adozione dell'apertura unica ed eliminazione della caccia primaverile; oppure accettazione della proposta del senatore Monni di rielaborazione completa del testo stesso. Resto in attesa della decisione della Commissione per l'una o l'altra soluzione.

P R E S I D E N T E . Sarebbe più auspicabile fosse il relatore ad orientare la Commissione su una scelta, tanto più che ha presentato egli stesso degli emendamenti.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Che il Ministero sia per l'apertura unica e per la soppressione della caccia primaverile è fuori discussione. Ci sono stati, al riguardo, dei reiterati decreti. L'apertura unica era suggerita da ragioni evidenti e il Ministero si stava preparando ad emanare il relativo decreto quando è intervenuto il provvedimento approvato da un ramo del Parlamento. In ossequio a quel provvedimento e in via del tutto sperimentale, affinchè il Senato ne tenesse conto, abbiamo emanato un decreto che obbediva proprio alle norme stabilite dalla Camera dei deputati. È a tutti noto che cosa si è verificato, a riprova che la situazione di fatto non consente, oggi, di ripetere simile esperimento, anche se l'apertura duplice è giustificata da talune ragioni tecniche.

Caccia primaverile: a me pare di aver riscontrato nella discussione generale, a conforto della tesi del Ministero, che la caccia primaverile è la più dannosa per la selvaggina. Però, occorre tener conto di alcune osservazioni. È chiaro che la soppressione della primaverile non consente in quel periodo l'esercizio di un certo tipo di caccia che, tuttavia, dovrebbe essere consentito intorno alla fine di agosto. Ora io dico: è certo meno dannoso anticipare l'apertura che posticiparla per consentire la caccia primaverile.

Ad ogni modo il problema dovrebbe limitarsi a questo aspetto, perchè scendere in ulteriori dettagli significherebbe introdurre elementi di non eccessiva chiarezza nell'esercizio dell'attività venatoria, soprattutto per quel che concerne la possibilità di caccia a metà agosto, ossia in un periodo particolarmente delicato per la stanziale. Non sarebbe allora il caso, tenuto conto anche delle osservazioni del senatore Sibille che hanno indubbiamente un loro peso, anticipare ancora un po' l'apertura, in modo da compensare il cacciatore del sacrificio che gli si richiede con la soppressione della caccia primaverile? In altri termini, anzichè dire la prima domenica di settembre, che potrebbe anche cadere il giorno 7, anticipiamo l'apertura all'ultima domenica di agosto, che può capitare anche il 25, consentendo ai cacciatori una maggiore attività con la migratoria. Si tratta indubbiamente di un anticipo che può disturbare la selvaggina stanziale, la quale peraltro è già smaliziata, per cui il cacciatore che non sappia autocontrollarsi potrà arrecare tutt'al più danno alla nuova selvaggina. Sarebbe tuttavia ben più preoccupante, ripeto, mantenere per un certo periodo la caccia primaverile anzichè anticipare l'apertura.

Comunque, poichè siamo in sede di compromesso e poichè un certo rigore è sempre necessario per il periodo primaverile, mentre può essere relativo per il periodo dell'apertura, io credo che, fatte salve migliori future disposizioni, potremmo raggiungere un onorevole accordo tra tutte le tesi stabilendo l'apertura all'ultima dome-

nica di agosto e la chiusura al mese di marzo.

Il Ministero non è poi insensibile alle preoccupazioni manifestate da alcuni senatori in ordine alle zone faunistiche delle Alpi, ragione per cui non vedrebbe malvolentieri dei ritocchi da apportare al testo presentato dal Governo per arrivare ad una protezione della coturnice e del camoscio, lasciando alla Commissione di pronunciarsi.

Concludendo, tenuto conto di tutte le osservazioni fatte, riterrei che con l'anticipazione dell'apertura all'ultima domenica di agosto, che dà ai cacciatori la certezza di sparare sulla migratoria per un certo numero di giorni in più, potrebbe essere formulato un nuovo testo dell'articolo 2 accettabile — almeno me lo auguro — anche dall'altro ramo del Parlamento. Non andrei invece troppo oltre per le altre specie, come proponeva il senatore Bonafini, ritenendo opportuno procedere un po' alla volta per le ragioni che spesso abbiamo ripetuto; e credo che, così facendo, si resti nei limiti.

B O L E T T I E R I . Dichiaro di essere favorevole al testo presentato, ma non sono contrario ad anticipare, come ha proposto l'onorevole Sottosegretario, la data dell'apertura all'ultima domenica di agosto. Comunque ritengo che, anche per questo anticipo, non sia da fare un *casus belli;* per quanto riguarda il resto, cioè la fauna alpina, mi rimetto alla volontà della Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare procediamo alla votazione dell'emendamento suggerito dal Sottosegretario di Stato in sostituzione dell'articolo 2, emendamento che il relatore ha dichiarato di preferire a quello da lui stesso presentato, peraltro non molto diverso.

Come i colleghi hanno udito, il Sottosegretario di Stato propone una modifica al suo stesso testo affinchè la caccia alla selvaggina stanziale protetta sia consentita dall'ultima domenica di agosto al 1° gennaio.

S P E Z Z A N O . Dichiaro che voterò contro.

M O N N I . Non potrò che astenermi dalla votazione in quanto io procedo da una diversa impostazione, quella cioè di consentire una duplice apertura.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la sostituzione delle parole « dal 1° settembre » con le altre « dall'ultima domenica di agosto ».

(*È approvata*).

Relativamente alla lettera *a*) i senatori Sibille e Bonafini propongono di sostituire la data del 15 dicembre con quella del 30 novembre.

M O N N I . La data del 15 dicembre ha formato oggetto di discussione durante ben quattro sedute alla Camera ed infine è stata scelta proprio perchè sono state tenute presenti alcune esigenze di natura particolare della zona alpina, tant'è vero che è stata unanimemente indicata da tutte le associazioni di cacciatori della zona.

P E L I Z Z O . Secondo il nostro regime riservistico regionale la caccia finisce col 15 dicembre: non so se voi volete regolare la stessa materia per identiche località, dando scadenze diverse. Si lasci la data del 15 dicembre, tanto più che i Comitati provinciali per la caccia hanno la possibilità di restringere ulteriormente i limiti. D'altro canto non va dimenticato che quel periodo è anche il periodo delle nevi e che con la neve la chiusura della caccia è automatica.

S I B I L L E . Dichiariamo di non insistere nell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla successiva proposta di modifica. I senatori Sibille e Bonafini propongono il seguente emendamento sostitutivo della lettera *b*): « la caccia alla coturnice è consentita dal 1° ottobre al 31 ottobre ».

B O N A F I N I . Si tratta di una caratteristica rappresentante della fauna alpina. Poichè tutti noi vogliamo continuare a vedere la coturnice, mettiamoci in condizioni, se abbiamo buone gambe, di usarle e non di aspettare il momento in cui l'animale scende a valle, fuori del suo *habitat* normale e quindi facile preda del cacciatore.

B O L E T T I E R I . Dichiaro di astenermi dalla votazione.

M O N N I . Anche questa lettera è stata inclusa nell'articolo 2 a seguito di richieste motivate dopo lunghe discussioni avvenute in appositi convegni tenuti ad Asiago e a Venezia. In questi convegni tale data è stata fissata all'unanimità. I responsabili delle zone hanno indicato quella data per evitare la caccia ad animali immaturi; quindi i motivi che hanno determinato la scelta della data sono motivi di natura tecnica: poi viene la neve e la coturnice si difende da sola.

S I B I L L E . Ma non è vero! Non si difende più con la neve!

C A R E L L I , *relatore*. Ritengo che si debba lasciare il testo così come è stato formulato.

G R I M A L D I . Sono contrario allo emendamento proposto dai colleghi Bonafini e Sibille in omaggio all'intesa di modificare il testo il meno possibile.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo non può che essere solidale col testo suggerito in precedenza.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento, non accettato nè dal rappresentante del Governo nè dal relatore.

(*Non è approvato*).

Dopo la lettera *d*) i senatori Bonafini e Sibille propongono di inserire un altro periodo, che dovrebbe essere contraddistinto dalla lettera *e*), del seguente tenore:

« la caccia al camoscio è consentita per la durata di tre settimane dall'apertura generale della caccia in zona Alpi ».

P E L I Z Z O . Prendo la parola per far presente la necessità di evitare non delle discordanze ma addirittura delle lacerazioni tra legislazione nazionale e legislazione regionale, che metterebbero in evidenza una situazione veramente insostenibile.

L'emendamento presentato dai senatori Bonafini e Sibille a mio giudizio non è opportuno. Infatti nella zona delle Alpi, particolarmente nelle province cosiddette redente, la caccia è volta prevalentemente al camoscio e ogni cacciatore, in base alla legislazione regionale, ha la possibilità di cacciare un determinato numero di camosci distribuito nel tempo. Come si vede, si tratta di una situazione di fatto di cui bisogna tenere necessariamente conto se vogliamo fare una legge che abbia un certo senso. Se limitiamo a tre settimane la caccia al camoscio, come potranno soddisfare la loro passione venatoria quei cacciatori che non hanno altre specie cui sparare? Lasciamo loro almeno il minimo di tempo per la caccia al camoscio!

M O N N I . Desidero comunicare al senatore Pelizzo e agli altri colleghi che la *Gazzetta ufficiale* n. 296 di giovedì 24 novembre 1966 ha pubblicato la legge regionale che detta norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia in tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, già pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione autonoma fin dal 2 novembre e, quindi, già entrata in applicazione. Secondo l'articolo 4 di detta legge, la caccia al camoscio è permessa dalla seconda domenica di settembre al 15 dicembre. Non è quindi il caso di fare delle discussioni inutili.

B O N A F I N I . Mi pare che le leggi regionali quando c'è una legge dello Stato debbano adeguarsi a quest'ultima.

Quindi, signor Presidente, il fatto che la regione Friuli-Venezia Giulia abbia emanato una sua legge non dovrebbe avere importanza alcuna per noi. Al collega Pelizzo dirò poi che in questo caso la limitazione della caccia al camoscio è stata portata a tre settimane in quanto così dispone il testo che ci è pervenuto dalla Camera a proposito delle riserve controllate. È evidente che queste date potranno differire per il numero dei soci, dall'una all'altra riserva comunale: ne deriva quindi la necessità di non tenere aperta la caccia al camoscio oltre l'arco di tempo fissato in passato, ma di restringerlo, perchè è presumibile che sarà maggiore il numero dei cacciatori che chiederanno di poter conseguire il trofeo di un camoscio, maggiori saranno insomma le distruzioni.

Tale disciplina è implicita se entriamo nell'ordine di idee della caccia controllata, cui ogni cacciatore può partecipare. Quindi è presumibile una maggiore protezione del potenziale faunistico di quelle zone alpine.

M O N N I . Si è in errore quando si dice che la legge regionale non può « contraddire » la legge nazionale. Infatti il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965 trasferisce tutta la materia all'intera competenza della Regione.

S I B I L L E . Ritengo necessario difendere l'arco alpino. I cacciatori hanno interesse di cacciare, noi abbiamo l'interesse a difendere il patrimonio faunistico a favore dei cacciatori stessi locali e non.

B O L E T T I E R I . Mi rendo perfettamente conto della esigenza di salvaguardare la caccia al camoscio nella zona alpina. Per questo motivo mi asterrò dalla votazione dell'emendamento.

C A R E L L I , *relatore*. Sono contrario all'emendamento. Suggerirei ai proponenti di riproporlo allorchè parleremo della caccia controllata.

P E L I Z Z O . L'emendamento dice che i Comitati provinciali della caccia possono vietare e limitare la caccia posteriormente all'ultima domenica di novembre. Perchè non dire: « all'ultima domenica di ottobre »? Così modificato l'emendamento potrebbe venire accolto e si darebbe maggiore ampiezza al potere dei Comitati provinciali di intervenire provincia per provincia a salvaguardare il camoscio anche nelle località del Piemonte, così come desidera il collega Sibille.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni alla proposta del relatore, soprassiedo alla votazione dell'emendamento. Metto ai voti il primo comma dell'articolo con la modificazione testè approvata.

(*È approvato*).

Passiamo ora al secondo comma.

M O N N I . Riterrei necessario eliminare la tordela da questo elenco perchè questo uccello sta scomparendo. È stato segnalato tra le specie in totale distruzione.

P E L I Z Z O . Sarei favorevole all'esclusione di un altro uccello, il fringuello, che va rapidamente scomparendo. Comunque non ne faccio una formale richiesta.

C A R E L L I , *relatore*. Mi collego a quanto detto prima; se lo speciale Comitato della Camera, dopo tanto discutere, ha ritenuto opportuno inserire nell'elenco dei volatili cacciabili anche la tordela e il fringuello, lo deve aver fatto a ragion veduta.

Pertanto, introdurre modifiche a questo comma significherebbe ricominciare da capo la discussione e ritardare ulteriormente l'*iter* del provvedimento. Il relatore è dunque contrario alla soppressione dell'indicazione della tordela e del fringuello.

B O L E T T I E R I . In considerazione della rarità della tordela, ritengo che la sua eliminazione dal disegno di legge non darebbe luogo a nessun risentimento; la questione sarebbe però diversa per il fringuello.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la soppressione della parola « tordela ».

(*È approvata*).

Metto ai voti il secondo comma con la modifica testè approvata.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma, che si riferisce all'uccellagione.

P E L I Z Z O . Torno a ripetere che, a mio avviso, dovrebbe essere mantenuto il testo approvato dalla Camera.

C A R E L L I , *relatore*. Per le ragioni esposte in precedenza, non posso essere d'accordo con il senatore Pelizzo. Evidentemente la data iniziale dell'uccellagione va adeguata a quella dell'apertura della caccia.

P E L I Z Z O . Dichiaro allora che voterò contro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la sostituzione delle parole: « dal 1° settembre » con le altre: « dall'ultima domenica di agosto » in armonia con quanto approvato nel primo comma.

(*È approvata*).

Passiamo al quarto comma.

B O L E T T I E R I . Proporrei un emendamento aggiuntivo da collocarsi alla fine e tendente a stabilire che i Comitati provinciali della caccia potranno vietare o limitare l'esercizio venatorio nei confronti della selvaggina stanziale protetta, posteriormente all'ultima domenica di ottobre nella zona delle Alpi.

M O N N I . Si potrebbe dire che i Comitati provinciali della caccia, su parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia — e in proposito bisogna tener presente che non c'è soltanto tale laboratorio, ma c'è pure il Consiglio superiore dell'agricoltura che deve essere sentito — possono limitare o vietare in terreno libero l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale protetta, compresa quella della zona delle Alpi, posteriormente all'ultima domenica di novembre.

B O L E T T I E R I . Non è questo il concetto. Per la zona delle Alpi si voleva dare la facoltà ai Comitati provinciali di anticipare la limitazione o il divieto dell'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale protetta posteriormente all'ultima domenica di ottobre.

C A R E L L I , *relatore*. Dichiaro di essere d'accordo su tale emendamento, anche perchè non viene ad inserirsi negativamente nel quadro delle considerazioni fatte per la caccia controllata.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Bolettieri.

(*È approvato*).

Metto ai voti il quarto comma nel testo risultante dalla modifica testè accolta.

(*È approvato*).

G R I M A L D I . Avevo presentato un emendamento aggiuntivo tendente a consentire la caccia al fagiano fino al 31 gennaio in taluni tipi di riserve.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La facoltà attribuita riguarda i terreni liberi; è chiaro, quindi, che le riserve sono escluse.

P R E S I D E N T E . Per le riserve non ci sono nè permessi nè divieti. Pertanto, possiamo ritenere superfluo questo emendamento.

G R I M A L D I . Forse sarà opportuno inserirlo in altra parte del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . D'accordo. Se ne riparlerà nella parte del provvedimento relativa alle riserve.

Do ora lettura degli ultimi tre commi dell'articolo 2:

« I Comitati provinciali della caccia possono limitare l'esercizio della caccia anche alla selvaggina non compresa fra le specie protette e a quella migratoria, consentendo solo la caccia da appostamento, anche temporaneo, con proibizione della caccia vagante e dell'uso del cane, nel periodo successivo al 1° gennaio.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20 mila a lire 40 mila. La pena è raddoppiata quando l'infrazione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta.

I Presidenti dei Comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del comitato, pubblicano entro il 1° luglio di ogni anno il calendario venatorio della provincia, relativo all'intera annata venatoria ».

Li metto ai voti.

(*Sono approvati*).

Metto ora ai voti l'articolo 2 il quale, nella formulazione definitiva, risulta del seguente tenore:

« L'articolo 12 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

" *Art. 12. — Periodi di permesso per la caccia e l'uccellagione.*

La caccia alla selvaggina stanziale protetta è consentita dall'ultima domenica di agosto al 1° gennaio salvo le seguenti eccezioni:

a) nella zona faunistica delle Alpi la caccia si chiude il 15 dicembre;

b) la caccia alla coturnice è consentita dalla seconda domenica di ottobre;

c) la caccia al cinghiale e ai maschi del cervo e del daino è consentita dal 1° novembre al 31 gennaio dell'anno successivo;

d) la caccia al capriolo maschio si chiude il 1° novembre.

La caccia alle altre specie ed alla selvaggina migratoria è consentita dopo il 1° gennaio, sino al 28 febbraio, al fringuello, germano e folaga e fino al 31 marzo al colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri.

L'uccellagione è consentita dall'ultima domenica di agosto al 1° gennaio. Successivamente al 1° gennaio e sino al 31 marzo l'uccellagione è consentita esclusivamente con reti a maglia larga, non inferiore a millimetri 30 di lato, al colombaccio, colombella, storno, trampolieri, esclusa la beccaccia.

I Comitati provinciali della caccia, su parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia possono vietare o limitare in terreno libero l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale protetta, posteriormente all'ultima domenica di novembre e, per la zona delle Alpi, posteriormente all'ultima domenica di ottobre.

I Comitati provinciali della caccia possono limitare l'esercizio della caccia anche alla selvaggina non compresa fra le specie protette e a quella migratoria, consentendo solo la caccia da appostamento, anche temporaneo, con proibizione della caccia vagante e dell'uso del cane, nel periodo successivo al 1° gennaio.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20 mila a lire 40 mila. La pena è raddoppiata quando l'infrazione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta.

I Presidenti dei Comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del Comitato, pubblicano entro il 1° luglio di ogni anno il calendario venatorio della provincia, relativo all'intera annata venatoria " ».

(*È approvato*).

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 13,35.

Dott MARIO CARONI

Direttore gen dell Ufficio delle Commissioni parlamen